



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 34 del 06-02-2025

Oggetto: *Istituzione di contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi dell'artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992 n.555 e di contributo amministrativo per le richieste di certificati di estratti di Stato Civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente.-*

L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di febbraio, in Roseto degli Abruzzi nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze alle ore 13:30, previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. DOTT. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO nelle persone dei Signori assessori.

DOTT. NUGNES MARIO	SINDACO	P
MARCONE ANGELO	VICE SINDACO	P
SOTTANELLI ZAIRA	ASSESSORE	P
Dott. Luciani Francesco	ASSESSORE	P
DOTT. MAZZOCCHETTI GIANNI	ASSESSORE	P
D'Elpidio Annalisa	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa D'Egidio Raffaella;
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N	Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S	Soggetta a ratifica N

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'anno duemilaventicinque il giorno 6 del mese di febbraio in Roseto degli Abruzzi, **in presenza e da remoto** ai sensi della Delibera di C.C. n. 30 del 13.05.2022, alle ore **13,30**, previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO. Presenti oltre al Sindaco gli Assessori Marcone, Mazzocchetti, Sottanelli e D'Elpidio. Collegato da remoto l'Assessore Luciani.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31.12.2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare:

- comma 636. *I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;*
- comma 637. *I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni;*
- comma 638. *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

RICORDATO che

- per l'art. 1 della Legge n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l'art. 2 della Legge n. 91/1992 prevede, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del

- figlio, costui acquisti la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l'art. 3 della Legge n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
 - per effetto dell'art. 14 della Legge n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
 - le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla Legge n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme.

DATO ATTO che negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate (*in primis* la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di Stato Civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;

CONSIDERATO CHE

- da una "sommatoria stima" le domande pervenute solo nell'ultimo biennio 2023-2024 finalizzate al rilascio di certificazioni desunte da atti di Stato Civile formati da oltre un secolo "si aggirano" intorno al numero 100;
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune nel medesimo biennio sono n. 120, ciononostante, cagionano comunque un carico di lavoro considerevole ed eccezionale atteso che i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della Legge n. 207/2024 comportano infatti istruttorie articolate e

complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 91/1992 e, precedentemente, della Legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione pro tempore vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa.

RITENUTO conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune di Roseto Degli Abruzzi ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a € 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati e/o di estratti di atti di Stato Civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a € 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a € 250,00 (duecentocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di Stato Civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce.

DATO ATTO che:

- il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di Stato Civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (Legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);
- il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, Legge n. 207/2024;

- i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, Legge n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, Legge n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di Stato Civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, Legge n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno.

STABILITO pertanto che:

- i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo PagoPA o a mezzo Bonifico Bancario da versare alla tesoreria dell'Ente (con la seguente causale: Cognome e Nome del richiedente il certificato – diritto di Stato Civile) - Codice IBAN: IT92C0542404297000051009002 (Servizio di Tesoreria) e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.2024 avente ad oggetto “Documento unico di *programmazione (DUP) periodo 2025 – 2027*”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 27.12.2024 avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2025-2027 (articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 09.01.2025 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2025-2027 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”.

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 24.12.2024 ha disposto la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali e che comunque la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 e pertanto tale

deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del T.U.E.L., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge.

ATTESO che, per quanto sopra, sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027 istituendo apposito capitolo di entrata con uno stanziamento annuo così stimato in

Natura richieste	Anno di riferimento	di n. richieste	< Importo art. c. 636 L. 207 /2024 / <i>comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura <u>non superiore a euro 600</u> per ciascun richiedente maggiorenne.</i>	Importo Totale
Richiesta Cittadinanza italiana	2025/2026/2027	50/annue 150 nel triennio	€ 600	= 50*600= €30.000,00 /anno Triennio €90.000,00
Natura richieste	Anno di riferimento	n. richieste	<i>comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura <u>non superiore a euro 300</u> per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il <u>contributo può essere ridotto</u></i>	
Certificati/ Estratti	2025/2026/2027	50/annue 150 nel triennio	€300	= 50*300=€15.000,00 Triennio € 45.000,00
Certificati/ Estratti	2025	10	€ 250	= 20 * 250=€2.500 Triennio € 7.500,00
TOTALE MAGGIORI ENTRATE ANNUE			€ 47.500,00	
TOTALE MAGGIORI ENTRATE TRIENNIO 2025/2027			€ 142.500,00	

(la stima tiene conto del numero di richieste storicamente presentate, dell'arretrato e dell'impatto deterrente del costo per il richiedente introdotto con il presente

provvedimento).

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di istituire, ai sensi dell'art. 1, comma 636,637 della Legge di Bilancio n. 207 del 30.12.2024- in vigore dal 01.01.2025, il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di Stato Civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da tabella: CHE SEGUE;

TIPOLOGIA	CONTRIBUTO
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di Stato Civile corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della/e persona/e cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 250,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di Stato Civile non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della/e persona/e cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 300,00

- 2) Di dare atto che il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti esclusivamente a mezzo di PagoPA o a mezzo Bonifico Bancario da versare alla tesoreria dell'Ente (con la seguente causale: *Cognome e nome del richiedente il certificato – diritto di Stato Civile*) - Codice IBAN: IT92C0542404297000051009002.
- 3) Di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;
- 4) Di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
-si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o

digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;

- non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.
- dovrà essere assolto per tutte le domande presentata dal 01.01.2025.

- 5) Di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 della L.207/2024 saranno acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata da costituirsi con la prima variazione di bilancio utile per l'importo stimato come sopra e pari ad € 47.500,00 / anno e per le annualità 2025/2026/2027, dando atto che l'accertamento dell'entrata verrà monitorato dal IV Settore Servizio I^a Ufficio servizi demografici e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio.

- 6) Di precisare che con provvedimento scritto l'amministrazione impartirà le direttive per la destinazione in uscita della maggiore entrata;

- 7) Di dare atto che la presente deliberazione è trasmessa per gli adempimenti di competenza
 - al Settore III Servizi Finanziari e Tributari per la variazione di bilancio necessaria
 - Al settore IV Servizio I Ufficio demografico Stato Civile

- 8) La presente deliberazione sarà pubblicata, a cura del Servizio Affari Generali nella Sezione Amministrazione Trasparente 1^a Livello 9 Provvedimenti 2^a Livello Provvedimenti organi indirizzo-politico oltre 1^a Livello Disposizioni Generali – 2^a Livello Atti Generali.

LA GIUNTA COMUNALE

in ragione di procedere all'applicazione immediata dei contributi e darne adeguata informazione, con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Dato per letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
DOTT. NUGNES MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Ssa D'Egidio Raffaella